

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"YOUNGS' FAHRENHEIT 68

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Sommario

Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede.....	2
Articolo 2 Scopi e finalità.....	2
Articolo 3 Attività	3
Articolo 4 Patrimonio e risorse economiche.....	6
Articolo 5 I beni	6
Articolo 6 Bilancio sociale	7
Articolo 7 Convenzioni	7
Articolo 8 Personale retribuito	7
Articolo 9 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari	7
Articolo 10 Libri sociali	7
Articolo 11 Soci.....	8
Articolo 12 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci	8
Articolo 13 Diritti e Doveri dei Soci	9
Articolo 14 Quota associativa.....	10
Articolo 15 Organi dell'APS.....	10
Articolo 16 Assemblea dei Soci	10
Articolo 17 Assemblea Ordinaria dei Soci	11
Articolo 18 Assemblea Straordinaria dei Soci.....	12
Articolo 19 Consiglio direttivo.....	12
Articolo 20 Presidente	13
Articolo 21 Scioglimento	14
Articolo 22 Norma transitoria.....	14
Articolo 23 Norme finali	15



Allegato N. A
 All'atto registrato il 11 GIU. 2020
 Al N. 549 s. 3

L'Addetto
 Angelo Lo Manaco*

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Tommaso Priolo

[Handwritten signature]

(*) Provvedimento di delega prot. n. 3425/105 del 27-05-2020

[Handwritten signatures and initials]

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e s.m.i. e con riferimento al D.P.R. 361/2000 inerente al Registro Regionale delle Persone Giuridiche, l'Associazione di Promozione Sociale "YOUNGS' FAHRENHEIT 68 APS" siglabile "YF68 APS".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milazzo, Via On. Santi Recupero 22, CAP 98057. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.
5. La durata dell'APS è di 99 anni. Essa può essere sciolta anticipatamente, oppure prorogata con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 18.

Articolo 2

Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a. Incentivare il ruolo dei giovani quali attori determinanti nell'attivazione di processi orientati al cambiamento e l'attivazione di sinergie come leva della coesione e dello sviluppo sociale;
 - b. Coinvolgimento attivo nel tessuto economico e sociale di tutti coloro che hanno minori opportunità o che sono in condizioni di emarginazione o che si confrontano con ostacoli economici, sociali, geografici, educativi, informativi, di salute;
 - c. Risposta ai bisogni umani: materiale, alimentare, sanitario, morale, occupazionale, formativo, educativo, culturale, di autorealizzazione;
 - d. Accompagnamento ai bisogni della famiglia e delle famiglie;
 - e. Promozione di opportunità di apprendimento non formale;
 - f. Rafforzamento delle competenze personali e sociali, del pensiero critico e analitico, della creatività e della capacità di soluzione dei problemi, a partire dai giovani;
 - g. Soluzioni per la creazione di percorsi di educazione alla cittadinanza anche europea, all'esercizio delle libertà fondamentali e dei doveri civici e alla legalità;



[Handwritten signatures and initials]

- h. Diffusione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- i. Promozione di opportunità di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- j. Valorizzazione del territorio e del paesaggio;
- k. Utilizzo sostenibile delle risorse naturali;
- l. Raccolta, trasformazione, conservazione e distribuzione nell'ambito della filiera agroalimentare, con finalità sociale;
- m. Stili di vita, mobilità, lavoro, produzione e consumo sostenibili;
- n. Creazione di luoghi fisici sicuri e aperti per la collaborazione, la socialità e l'aggregazione, anche dei giovani;
- o. Cultura della responsabilità ambientale e dello sviluppo sostenibile, in particolare tra i giovani;
- p. Diffusione della cultura dell'economia circolare, della responsabilità ambientale e dello sviluppo sostenibile;
- q. Promozione di opportunità di soluzioni e servizi per una maggiore autonomia economica e sostanziale dei giovani, anche nell'ambito della creazione d'Impresa;
- r. Promozione di attività di cooperazione internazionale e di amicizia fra gli uomini, le donne e i popoli.

Articolo 3

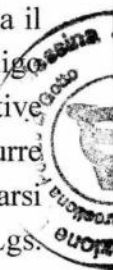
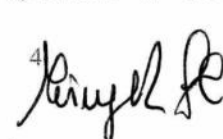
Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - a. Interventi e servizi sociali e interventi, servizi e prestazioni (articolo 5, comma 1, lettera "a" del D. Lgs. 117/2017);
 - b. Prestazioni sociosanitarie (articolo 5, comma 1, lettera "c" del D. Lgs. 117/2017);
 - c. Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 5, comma 1, lettera "d" del D. Lgs. 117/2017);
 - d. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (articolo 5, comma 1, lettera "e" del D. Lgs. 117/2017);
 - e. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (articolo 5, comma 1, lettera "f" del D. Lgs. 117/2017);



[Handwritten signatures and initials]

- f. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera "i" del D. Lgs. 117/2017);
- g. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (articolo 5, comma 1, lettera "k" del D. Lgs. 117/2017);
- h. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (articolo 5, comma 1, lettera "l" del D. Lgs. 117/2017);
- i. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, lettera "n" del D. Lgs. 117/2017);
- j. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (articolo 5, comma 1, lettera "o" del D. Lgs. 117/2017);
- k. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone (articolo 5, comma 1, lettera "p" del D. Lgs. 117/2017);
- l. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (articolo 5, comma 1, lettera "r" del D. Lgs. 117/2017);
- m. Agricoltura sociale (articolo 5, comma 1, lettera "s" del D. Lgs. 117/2017);
- n. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (articolo 5, comma 1, lettera "u" del D. Lgs. 117/2017);
- o. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (articolo 5, comma 1, lettera "v" del D. Lgs. 117/2017);
- p. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5, comma 1, lettera "w" del D. Lgs. 117/2017);

- q. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 5, comma 1, lettera "z" del D. Lgs. 117/2017).

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- a. Recuperare le eccedenze alimentari da varie fonti (GDO, attività agricole, ristoranti, rivendite alimentari);
 - b. Distribuire gli alimenti recuperati a persone in bisogno alimentare, direttamente e tramite la sinergia con Enti del Terzo Settore ed Imprese;
 - c. Formazione ed Educazione, anche nelle Scuole, inerenti alle attività svolte e la cultura del Volontariato;
 - d. Sensibilizzazione dell'Opinione pubblica agli scopi dell'Associazione, compreso il sostegno materiale e la collaborazione delle persone;
 - e. Organizzare eventi artistici e culturali per sensibilizzare i cittadini sulla cultura dell'economia circolare e civile;
 - f. Sottoscrivere Associazioni temporanee di Scopo, ovvero associarsi, con altri Enti del terzo settore ed Enti pubblici e privati, per meglio perseguire gli scopi dell'A.P.S..
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS, tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
 4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice.
 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 6. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del Codice.
 7. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



[Handwritten signatures and initials]

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - Finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - Erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - Entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - Eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - Attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'esercizio sociale e finanziario dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di bilancio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 5 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

I beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad



essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 6

Bilancio sociale

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 7

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 8

Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D. Lgs. 117/2017 e al precedente articolo 3 comma 7.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 9

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 10

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. Il libro degli associati;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e degli altri organi



[Handwritten signatures and initials]

sociali; •

d. Il registro dei volontari.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 11

Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 articolo 35 del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'APS è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 – 35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS).
3. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dall'assemblea dei soci a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
5. All'atto della comunicazione di ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati



[Handwritten signatures and initials]

contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - Si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 40 giorni dal sollecito scritto;
 - Svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
 8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
 10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Articolo 13

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - Di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, limitatamente a quelle da sottoporre all'Assemblea dei Soci, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. I soci sono tenuti:
 - All'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - A mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - Al pagamento nei termini della quota associativa.



[Handwritten signatures and initials]

Articolo 14
Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 08 giugno, la quota associativa annuale anticipata nell'importo stabilito di euro 30,00. La quota associativa è annuale, indivisibile, intransmissibile e non restituibile.
2. La quota associativa può essere modificata tramite assemblea ordinaria dei soci.
3. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Articolo 15
Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Articolo 16
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno metà degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.



\$ Luigi M. L. SP AP PA G V

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, anche ai fini del voto, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati se il numero degli associati è inferiore a cinquecento e di 4 associati se il numero di associati non è inferiore a cinquecento.

Articolo 17

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di bilancio.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
 - Elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - Delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;



§ Dinyll R SP AP GI G R

- Delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS.
- 5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 18

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 16.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, con rinnovo tacito dopo il primo triennio. In casi straordinari e motivati, l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti oltre i 2 mandati consecutivi.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate dell'APS ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.



[Handwritten signatures and initials]

- gli
bro
all'
oto
la
a a
elti
lati
ati,
eri
te,
nte
a e
lio
llo
lle
il
la
no
nto
nte
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
 9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
 - Discute ed approva i programmi di attività;
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
 11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
 12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Articolo 20

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte

13
[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 21

Scioglimento

1. L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 22

Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'atto dell'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

[Handwritten signatures and initials]

Articolo 23

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000, della normativa nazionale e regionale in materia.

FIRMA DEI SOCI

Ernesto Spilotros

Ernesto Spilotros

Giulia Cotruzzolà

Giulia Cotruzzolà

Chiara Artino

Chiara Artino

Giovanna Andronico

Giovanna Andronico

Cristina Fichera

Cristina Fichera

Annalisa Parisi

Annalisa Parisi

Salvatore Panarello

Salvatore Panarello

Riccardo Tringali

Riccardo Tringali

Data e luogo

07/06/2020, MILAZZO